



COMUNE DI PEGLIO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2024-2025 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - DETERMINAZIONE NUMERO RATE E SCADENZA VERSAMENTO T.A.R.I. ANNO 2024.

NR. Progr. 6
Data 30-04-2024

Cod. Ente: 41041

Adunanza Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione in data 30-04-2024 alle ore 18:00.

Il Sindaco ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE, in videoconferenza, come da deliberazione CC 18 del 30-04-2022. Si è riunito il Consiglio Comunale, oggi 30-04-2024 alle ore 18:00, in adunanza pubblica Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione previo invio di invito, nei modi e termini di cui al Regolamento Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome Nome	Presente/ Assente	Cognome Nome	Presente/ Assente
Belpassi Cristina	P	LUCCIARINI MARCO	P
TAGLIOLINI VITTORIA	P	MARIOTTI DAVIDE	A
ARCASI MONIA	A	MATTEUCCI GIUSEPPINA	P
MARI LICIO	A	VICO ROBERTA	P
ABBRUZZESE VALERIA	P	PIRANI ENRICO	A
GIAMPAOLI ANDREA	P		
TOTALE Presenti 7		TOTALE Assenti 4	

Assenti giustificati: cons: Arcasi, Pirani.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Davide Giacomo Pratico'.

in qualità di SINDACO Assume la presidenza il Cristina Belpassi e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta e di non nominare gli scrutatori.

L'ordine del giorno diramato ai sig.ri consiglieri ai sensi del suddetto Regolamento, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 30-04-2024

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 24-04-2024

Il Responsabile del servizio
F.to Daniela Balsamini

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 24-04-2024

Il Responsabile del servizio
F.to Daniela Balsamini

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 30-04-2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2024-2025 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - DETERMINAZIONE NUMERO RATE E SCADENZA VERSAMENTO T.A.R.I. ANNO 2024.

Il Sindaco/Presidente introduce il punto all'ordine del giorno e ne espone i tratti essenziali. In specie rimarca un aumento medio del costo del servizio del 5,5% anche su base provinciale evidenziando che in altre provincie della Regione Marche l'aumento stesso è stato decisamente più marcato assestandosi, ad es. nella provincia di Macerata, attorno al 9,6%. Successivamente conferma che la bollettazione avverrà in 3 tranches.

Interviene la consigliera Vico la quale afferma di essere a conoscenza del diffuso aumento del costo del servizio che tante polemiche sta sollevando presso i comuni della Provincia, evidenziando che qualcuno di essi non ha deliberato in merito.

Interviene il Sindaco la quale dichiara di avere condiviso le perplessità manifestate nelle sedi istituzionali ma rimarca che non votare la delibera potrebbe rappresentare un'arma a doppio taglio per i cittadini di Peglio; si auspica, comunque, che ATA sia, in futuro, più celere nel sottoporre ai Comuni le proprie risultanze al fine di poter compiutamente confrontarsi sul tema.

Interviene la consigliera Vico la quale evidenzia che occorre aiutare chi paga il servizio a fare la raccolta differenziata generalizzata ed a livello regionale occorre una gestione più efficiente; evidenzia come mandare fuori regione i rifiuti prodotti rappresenti un costo importante e che dunque risulta necessario trovare una soluzione anche economicamente sostenibile.

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

-il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. modificazioni, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."

- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

- il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)---

- il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";

- il comma 658 ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

-l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

TENUTO CONTO che, in base all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente (EGATO) e approvato dall'ARERA;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Peglio è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (ATA 1 Pesaro-Urbino), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

VISTO l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che "... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..." e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";

VISTA quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)" che ai sensi dell'art. 1.1. "... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...".

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti;

DATO QUINDI atto che ai sensi dell'art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con deliberazione n. 2 del 19 aprile 2024, l'Assemblea Territoriale d'Ambito ATA Rifiuti Ambito Territoriale Ottimale 1 Pesaro Urbino, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

TENUTO CONTO che il Piano Finanziario per il periodo 2024-2025 validato da ATA Rifiuti Ambito Territoriale Ottimale 1 di Pesaro e Urbino, 19/04/2024, pervenuto a questo protocollo in data 20/04/2024 prot.n. 1407, è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati; e, in particolare, da:

- Delibera di Assemblea n. 2 del 19.04.2024 "Approvazione proposta di predisposizione dei PEF 2024-2025 relativi all'aggiornamento biennale del MTR-2 ARERA";
- Allegato 1 alla delibera: "Criteri per la definizione dei parametri definiti dall'ETC – dettaglio comunale";

- Allegato 2 alla delibera: “Parametri definiti dall’ETC – dettaglio comunale”;
- Allegato 3 alla delibera: “Schema di relazione di accompagnamento”
- Allegato 4 alla delibera: “Prospetto PEF 2024-2025”.
- Allegato 5 alla delibera: “Lettera ATA inviata ai Gestori”;
- Allegato 6 alla delibera: “Lettera risposta dei Gestori”;
- Allegato 7 alla delibera: “Relazione di accompagnamento del Gestore”;

RITENUTO per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente del Piano finanziario, validato dall’Ente di Governo dell’Ambito, con i relativi allegati, riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione i quali devono essere trasmessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

TENUTO CONTO inoltre che il costo del Piano finanziario rispetta il limite di crescita delle tariffe, previsto dalle vigenti disposizioni di ARERA;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato “A” alla presente deliberazione il quale costituisce parte integrante della medesima deliberazione, validato da ATA Rifiuti Ambito Territoriale ottimale 1 di Pesaro e Urbino;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto delle componenti da detrarre, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato alla presente deliberazione “Allegato B”, il quale costituisce parte integrante della medesima deliberazione;

EVIDENZIATO che l’articolo 37 comma 4 del regolamento Comunale Tari, approvato con Deliberazione Consiliare n. 30 del 30/06/2021 e modificato con delibera Consiliare n. 10 del 27/04/2023, dispone “...Nel rispetto delle disposizioni del comma 688 art. 1 legge 147/2013 il Comune stabilisce i termini di scadenza della Tari con apposita delibera Regolamentare.”

La riscossione della Tari 2024 verrà effettuata con numero 3 (Tre) rate con le seguenti scadenze:

- prima rata scadenza 16 Luglio 2024;

- seconda rata scadenza 16 Settembre 2024;
- terza rata scadenza 16 Novembre 2024;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 12/12/2023 recante: “Approvazione Documento Unico Di Programmazione (Dup) c.d. "Super Semplificato"- Periodo 2024 - 2026 (Art. 170, Comma 1, D.L.Gs. N. 267/2000). (Per Comuni Sotto I 2000 Abitanti);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 12/12/2023 recante:” Approvazione Del Bilancio Di Previsione Finanziario 2024/2026 (Art. 151 Del D.Lgs. N. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)”

VISTO il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all’adozione del presente atto;

VISTA la presente proposta n. 05 del 24/04/2024;

Visto l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti nr. 5 favorevoli e nr. 2 astenuti (Consiglieri: Vico e Abruzzese) espressi a norma di Legge

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto ed approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano finanziario 2024-2025 e dei documenti ad esso allegati, riportati in allegato “A” alla presente deliberazione che ne formano parte integrante e sostanziale, validati dall’Ente territorialmente competente ATA Rifiuti Territoriale Ottimale 1 Pesaro e Urbino, con deliberazione n. 2 del 19/04/2024;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 come riportate nell'allegato “B” alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano finanziario;
- 5) di fissare le scadenze per l’invio degli avvisi Tari 2024 in numero 3 (tre) rate con le seguenti scadenze:
 - prima rata scadenza 16 Luglio 2024;
 - seconda rata scadenza 16 Settembre 2024;
 - terza rata scadenza 16 Novembre 2024;
- 6) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, (di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii.) determinato dalla Provincia di Pesaro Urbino nella misura del 5 %;

- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

In relazione all'urgenza e visto l'art. 134, comma 4, del TUEL 267/00;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti nr. 5 favorevoli e nr. 2 astenuti (Consiglieri: Vico e Abruzzese) espressi a norma di Legge

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 30-04-2024

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Cristina Belpassi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Davide Giacomo Pratico'

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25-05-2024 al 09-06-2024,
PEGLIO Lì, 10-06-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pratico' Dott. Davide Giacomo

E' copia conforme all'originale,
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pratico' Dott. Davide Giacomo

ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-04-2024:
☒ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pratico' Dott. Davide Giacomo